

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO: _____

OGGETTO: Contratto per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle risorse tributarie (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU, ICP) entrate patrimoniali (COSAP, AFFITTI, RETTE SCOLASTICHE, RETTE ASILO NIDO, RECUPERO CREDITI, PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE E ALTRI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI), con esclusione delle infrazioni al Codice della Strada.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____ nella Casa Comunale di Grottaferrata sita in Piazzetta E. Conti snc dinanzi a me _____ nella qualità di segretario comunale, con funzioni nel presente atto, di ufficiale rogante, sono personalmente comparsi:

1. Per il **Comune di Grottaferrata**, con sede legale in Grottaferrata, Piazzetta Eugenio Conti snc, il **Dirigente del Settore 2 - Amministrativo Finanziario dello stesso comune** ed in nome e per conto dell'ente che rappresenta (di seguito, per brevità, anche solo "*Stazione appaltante*");
2. Per _____, con sede legale in _____, capitale sociale di €. _____, iscritta al n. _____ Registro Economico Amministrativo presso il Tribunale di _____, P. IVA _____, il presidente e legale rappresentante _____ nato a _____,

PREMESSO CHE

- Con determinazione _____ del _____ si stabiliva di procedere all'affidamento, a soggetto abilitato a norma di legge, del servizio di riscossione coattiva delle risorse tributarie (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU, ICP) entrate patrimoniali (COSAP, AFFITTI, RETTE SCOLASTICHE, RETTE ASILO NIDO, RECUPERO CREDITI, PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE E ALTRI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI), con esclusione delle infrazioni al Codice della Strada;
- che con la stessa determinazione venivano approvati il bando, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, il capitolato d'oneri;
- che con atto n _____ del _____ venivano approvati i verbali di gara per l'affidamento in

concessione dei citati servizi alla ditta _____, con sede legale _____ iscritta al n _____ del Registro Economico Amministrativo presso il Tribunale di _____, P. IVA 0 _____, il cui presidente e legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ è costituita nel presente atto.

Tutto quanto premesso e considerato tra le parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il Capitolato tecnico (Allegato "___I"), l'Offerta tecnica (Allegato "___") e l'Offerta economica (Allegato "___").
2. L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole del presente atto e allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la "Stazione appaltante" ed il "Fornitore" relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 2 - Oggetto

1. La "Stazione appaltante" affida al "Fornitore", che accetta, la concessione del servizio di riscossione coattiva delle risorse tributarie (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU, ICP) entrate patrimoniali (COSAP, AFFITTI, RETTE SCOLASTICHE, RETTE ASILO NIDO, RECUPERO CREDITI, PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE E ALTRI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI), con esclusione delle infrazioni al Codice della Strada, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico (Allegato "___"), da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
2. Il "Fornitore" si impegna ad eseguire tutte le prestazioni del servizio secondo le modalità e i tempi previsti nel Capitolato tecnico (Allegato "___") e nell'Offerta tecnica (Allegato "___").

Articolo 3 - Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione

1. Il presente contratto produce effetti per un quinquennio a decorrere dalla data di stipula del medesimo.
2. Alla scadenza naturale la concessione decadrà automaticamente di pieno diritto senza necessità di comunicazione scritta o revoca o messa in mora da parte dell'Ente.
3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso il territorio del Comune di Grottaferrata.

Articolo 4 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Sono a carico del "*Fornitore*", intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto contrattuale.
2. Il "*Fornitore*" si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla "*Stazione appaltante*".
3. Il "*Fornitore*" si obbliga a consentire alla "*Stazione appaltante*" di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
4. Il "*Fornitore*" si obbliga a manlevare e tenere indenne la "*Stazione appaltante*" da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Il "*Fornitore*" si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla "*Stazione appaltante*", nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. Il "*Fornitore*" si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti, e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. A tal fine, il "*Fornitore*" dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni

contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

8. Il "Fornitore" prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) su richiesta della "Stazione appaltante", qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto;
- b) su richiesta motivata del "Fornitore", qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi.

Peraltro, l'eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la "Stazione appaltante" e dovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni contrattuali.

9. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della "Stazione appaltante" dovrà procedere a inoltrare comunicazione alla "Stazione appaltante" almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

10. Il "Fornitore" si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche della Stazione Appaltante

1. La stazione Appaltante si obbliga a fornire su richiesta del Fornitore, su supporto magnetico e in formato ministeriale, le Banche Dati e la documentazione che lo stesso riterrà necessaria e funzionale per il corretto svolgimento dell'attività.

Articolo 6 - Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione

1. La “*Stazione appaltante*”, nell’arco della durata del Contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, nonché di quanto indicato nell’Offerta tecnica dal “Fornitore”.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della “*Stazione appaltante*” o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il “Fornitore” si obbliga a fornire alla “*Stazione appaltante*”, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. Delle attività di controllo verrà redatto apposito verbale a firma congiunta della “*Stazione appaltante*” e del “Fornitore”. All’esito positivo della Verifica di regolarità la data del relativo verbale costituirà “*Data di accettazione*” da parte della “*Stazione appaltante*” di quanto eseguito.
4. In caso di esito negativo della prima fase della Verifica di regolarità, il “Fornitore” è obbligato ad apportare all’attività svolta le correzioni e/o modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune dalla “*Stazione appaltante*”, entro il termine che sarà da quest’ultima indicato. Apportate le menzionate correzioni e/o modifiche e/o integrazioni da parte del “Fornitore”, sarà ripetuta la Verifica di regolarità.

Articolo 7 - Responsabile del Servizio

1. Il Capo Progetto e quindi Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di _____, nominato dal “Fornitore” quale referente responsabile nei confronti della “*Stazione appaltante*” per l’esecuzione del presente contratto; il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la “*Stazione appaltante*”, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il “Fornitore” dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal “Fornitore” medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della “*Stazione appaltante*” la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente contratto.
2. Il “Fornitore” si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,

previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

3. Il *"Fornitore"* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *"Fornitore"* anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 9 - Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il *"Fornitore"* assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio;
 - b) che la *"Stazione appaltante"* abbia espressamente autorizzato il *"Fornitore"* a divulgare a specifici soggetti.
3. Il *"Fornitore"* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il *"Fornitore"* dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal "Fornitore" anche dopo la cessazione del rapporto con la "Stazione appaltante".
5. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la "Stazione appaltante" ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il "Fornitore" sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla "Stazione appaltante". Il "Fornitore" si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Codice della privacy in materia di riservatezza.

Articolo 10 - Sicurezza, responsabilità civile

1. Il personale del "Fornitore", dislocato presso gli Uffici zionali, sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale delle sedi operative.
2. Il "Fornitore" è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, e comunque dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati, a persone e cose - beni mobili e immobili, anche condotti in locazione - tanto del "Fornitore" stesso quanto della "Stazione appaltante" e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o eventuali subappaltatori.
3. Anche a tal fine, il "Fornitore" dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per ogni sinistro, a beneficio della "Stazione appaltante" e di terzi, valevole per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo "Fornitore" in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali; la predetta polizza materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 11 - Corrispettivi

Il corrispettivo complessivo massimo presunto, onnicomprensivo, fisso ed invariabile, per la prestazione dell'oggetto contrattuale, è pari a € 1.410.243,16 così suddiviso:

tari ordinaria	888.808,99
recupero evasione tari/tares	122.681,41
recupero evasione imu	299.952,50
recupero evasione mensa	26.651,85
cosap	72.148,42
	1.410.243,16

Articolo 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del "Fornitore" tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla "Stazione appaltante" per legge.
2. Il "Fornitore" dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il "Fornitore" è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del "Fornitore".

Articolo 14 - Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal "Fornitore" con la stipula del presente atto, il "Fornitore" medesimo ha prestato cauzione definitiva, mediante la stipula della fideiussione assicurativa n. _____ del _____, contratta con la " _____", a garanzia dell'importo di € _____ (Euro - _____) pari al _____ della somma contrattuale di € _____ (Euro - _____) e per il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto e fino al _____;
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e con la previsione di tutte le ulteriori clausole prescritte nella documentazione della procedura per la scelta del contraente di cui alle premesse, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della "Stazione appaltante" a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente atto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal "Fornitore", e, pertanto, resta espressamente inteso che la "Stazione appaltante", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione in ipotesi di inadempimento.
4. La garanzia opera nei confronti della "Stazione appaltante" a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, su

richiesta del "Fornitore" e previa deduzione di eventuali crediti della "Stazione appaltante" verso il "Fornitore" medesimo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Pertanto, detta cauzione deve intendersi pienamente operante e non potrà essere svincolata fino alla dichiarazione attestante il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che sarà rilasciata dalla "Stazione appaltante" al soggetto obbligato.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, il "Fornitore" dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della "Stazione appaltante".
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la "Stazione appaltante" ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 15 - Penalità e risoluzione del contratto

1. In caso di mancato rispetto da parte del "Fornitore" delle tempistiche di realizzazione e/o dei livelli di servizio richiesti nel Capitolato tecnico (Allegato "___") la "Stazione appaltante" applicherà al "Fornitore", previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal "Fornitore" e da questo comunicate alla stessa nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla stessa contestazione, le penali previste dal Capitolato tecnico (Allegato "___").
2. L'applicazione definitiva della penalità avverrà con provvedimento motivato del responsabile competente qualora la ditta non abbia presentato, nel termine indicato, giustificazioni scritte o le medesime siano ritenute incongrue e/o insufficienti.
3. Per ogni altro correlato aspetto, si rimanda al capitolato tecnico (allegato "___")

Articolo 16 - Recesso per giusta causa

1. La "Stazione appaltante" ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al "Fornitore" con lettera raccomandata a.r..
2. Si conviene che per giusta causa si intende :
 - i) qualora sia stato depositato contro il "Fornitore" un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in

cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del "Fornitore";

ii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del "Fornitore" siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

3. Dalla data di efficacia del recesso, il "Fornitore" dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla "Stazione appaltante".
4. In caso di recesso della "Stazione appaltante", il "Fornitore" ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.

Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il "Fornitore" assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della "Stazione appaltante" azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il "Fornitore" si obbliga a manlevare e tenere indenne la "Stazione appaltante", assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, la "Stazione appaltante" è tenuta ad informare prontamente il "Fornitore" delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della "Stazione appaltante", quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 18 - Divieto di cessione e subappalto

1. È fatto espresso divieto al “Fornitore” di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Non é consentito il subappalto, fatta eccezione per il solo affidamento delle attività di stampa e spedizione e/o parziale gestione informatica delle banche dati.

Articolo 19 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri.

Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal Codice sulla privacy in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di acconsentire alla comunicazione ed alla utilizzazione dei propri dati personali e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La “Stazione appaltante” esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dalla predetta normativa.

Articolo 21 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o

l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte della "Stazione appaltante" non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

La Stazione Appaltante

Il Fornitore

Il legale rappresentante

IL SEGRETARIO COMUNALE
